



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TENNACOLA SPA



PRT/4763 - 29/04/2022

Pec
GARE E CONTRATTI

Sant'Elpidio a Mare, li 29.04.2022

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO, VIDEO-
ISPEZIONI E PRONTO INTERVENTO DI CONDOTTE E POZZETTI DI
FOGNATURA PRESENTI NEL TERRITORIO DEI 14 COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FERMO. RIEDIZIONE DEL LOTTO A ANDATO DESERTO".
CIG: 9202653D7C**

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore **09:00 del giorno 16/05/2022**.

Stazione Appaltante

TENNACOLA SPA - Via Prati n. 20 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) – C.F. e partita I.V.A. 00157980442 - Tel. 0734/858312 – 0734/858322 - Fax 0734/859067 - e-mail: info@tennacola.it – PEC: contrattitennacola@pec.it.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Ai sensi degli artt. 7 e 9 del “Regolamento per la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia Comunitaria”, approvato dal C.d.A. di Tennacola SpA con delibera n. 32 del 01.08.2017, la Società Tennacola SpA intende stipulare un contratto di Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del “Servizio di pulizia e spurgo, video-ispezioni e pronto intervento di condotte e pozzetti di fognatura presenti nel territorio dei 14 Comuni della Provincia di Fermo. Riedizione del lotto A andato deserto”, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

Pertanto, è stata indetta una procedura aperta urgente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 60, comma 3, 122 e 123 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Settori Speciali), e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le infrastrutture presso le quali dovranno essere svolti gli interventi sono le reti fognarie e i manufatti di gestione di Tennacola nei 14 Comuni della Provincia di Fermo facenti parte dell’ATO n. 4 Marche-Centro Sud.

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet <https://tennacola.acquistitelematici.it>, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005. Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on line di Tennacola SpA, accessibile all’indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it>, previa registrazione al predetto portale di gara, seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare telematico allegato alla documentazione di gara.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI") o consorzio, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, salve le ulteriori informazioni relative all’accordo quadro specificate nel Capitolato Speciale.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Geom. Maria Rita Maccari, Responsabile Settore Fognatura.

Tennacola SpA si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare l’espletamento della gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa di rimborso spese o compensi di sorta da parte delle imprese concorrenti.

Resta fermo che, con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale e dalla documentazione allegata.

Numero gara: 8539161

CIG: 9202653D7C

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 09:00 del giorno 16/05/2022.

Prima seduta aperta: ore 10:00 del giorno 16/05/2022.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta da:

- **Bando di gara;**
- **Disciplinare di gara e relativi allegati:**
 - Allegato “1” – Istanza di partecipazione;
 - Allegato “1 bis” – Dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali;
 - Allegato “2” – Dichiarazione di idoneità morale soggetti ex art. 80, co.3;

- Allegato “3” – Dichiarazione del soggetto ausiliato;
 - Allegato “4” – Dichiarazione del soggetto ausiliario;
 - Allegato “5” – Dichiarazione a costituire raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario;
 - Allegato “6” – Dichiarazione Identità plurisoggettive costituite;
 - Allegato “7” – Offerta economica.
- **Capitolato Speciale e relativi allegati:**
- Elenco Prezzi Unitari;
 - Schemi tipo segnaletica stradale e dotazione minima luoghi confinati;
 - Modello sopralluogo scolmatori/sfioratori di piena, di cui all’art. 43 delle NTA del PTA.

La documentazione di gara è disponibile sul sito di Tennacola www.tennacola.it e su <https://tennacola.acquistitelematici.it>.

2.2. CHIARIMENTI

Gli operatori economici che intendono concorrere all’appalto possono ricevere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it> cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei Dettagli della procedura, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 09/05/2022**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; **NON va indicato il nominativo del mittente** nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma nei DETTAGLI della presente procedura.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l’onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto previsto articolo 2.2. “Chiarimenti”, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicata dal concorrente. Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento dei requisiti speciali di qualificazione, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA E PAGAMENTI

La procedura di gara ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 3, lett. iii) e 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore economico, per l’affidamento delle prestazioni di seguito elencate, da effettuarsi sulle reti fognarie e manufatti strumentali alla stessa, gestiti da Tennacola SpA, in qualità di gestore operativo del servizio idrico integrato:

1. pulizia e spurgo di condotte pubbliche nere e miste;
2. video-ispezione di condotte e manufatti di rete;
3. pulizia e spurgo pozzetti di ispezione;
4. controllo pulizia e spurgo di scolmatori di piena;
5. fresatura interna di condotte;
6. assistenza con mezzi di spurgo;
7. reperibilità e pronto intervento 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ore, per tutta la durata dell’appalto, garantendo la pronta disponibilità in sito dei mezzi occorrenti entro il termine massimo di due ore dalla chiamata.

Comuni della Provincia di Fermo dove si svolgeranno le prestazioni: 01 Falerone – 02 Francavilla d'Ete – 03 Magliano di Tenna – 04 Massa Fermana – 05 Montappone – 06 Montegiorgio – 07 Montegranaro – 08 Monte San Pietrangeli – 09 Monte Urano – 10 Monte Vidon Corrado – 11 Porto Sant’Elpidio – 12 Rapagnano – 13 Sant’Elpidio a Mare – 14 Torre San Patrizio.

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell'affidamento e l'ubicazione dei vari interventi non possono essere definite in modo puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati in modo univoco nel numero e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante.

Fanno inoltre parte dell'accordo quadro il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle misure preventive e protettive del D.Lgs. 81/2008 e sm.i..

Si precisa che l'importo stimato costituisce il limite massimo entro cui saranno commissionati gli interventi manutentivi, i quali verranno eseguiti dall'aggiudicatario al netto del ribasso offerto in rapporto all'importo a base d'asta.

Trattandosi di servizi di manutenzione, quindi, l'importo stimato non è vincolante per la S.A, rappresentando solo il limite massimo delle prestazioni contrattuali cui l'appaltatore è vincolato. Pertanto, dalla sottoscrizione del contratto non deriva all'aggiudicatario il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile previsto in gara.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è di € 210.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 3.675,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso:

- spurghi (servizio principale) € 150.000,00 di cui € 2.625,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- video-ispezioni (servizio secondario) € 60.000,00 di cui € 1.050,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera relativi all'intero accordo quadro, che la Stazione Appaltante ha stimato, sulla base di esperienze pregresse, pari al 25% del relativo importo.

Il pagamento del servizio avverrà "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell'accordo quadro, verranno liquidati invece "a corpo" in quota parte sulla scorta dell'avanzamento degli interventi.

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento mensili, redatti entro il mese successivo, quando l'importo delle prestazioni eseguite sia almeno pari a € 5.000,00.

La contabilizzazione dell'accordo quadro sarà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, applicando alle quantità eseguite e ritenute corrette, anche in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi, al netto del ribasso di aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento della fattura sarà effettuato, previa presentazione da parte dell'Affidatario dell'accordo quadro di regolare fattura, entro 60 giorni fine mese data fattura.

I pagamenti delle fatture sarà effettuato solo previa verifica positiva, da parte del Direttore di esecuzione del contratto:

- del controllo di conformità del servizio;
- della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l'acquisizione del DURC;
- della regolarità fiscale attestata dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione di cui alla Legge 205/2017;
- delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori;
- dell'ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i..

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

In caso di ATI, il pagamento degli interventi verrà eseguito direttamente nei riguardi della impresa capogruppo, fermo restando che ciascuna impresa associata emetterà fattura pro-quota delle prestazioni eseguite. La Società committente è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i componenti del raggruppamento temporaneo anche dopo la verifica di conformità e l'estinzione completa del rapporto con la Società committente.

Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che Tennacola SpA è tenuta all'applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e s.m.i..

E' obbligatoria l'emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.

Le fatture elettroniche dovranno essere, pertanto, emesse esclusivamente utilizzando il "Sistema Di Interscambio" (SDI) e secondo il formato previsto dalla normativa (XML).

Al fine di poter adempiere a tale obbligo, gli aggiudicatari dovranno inviare le fatture al seguente codice destinatario: A4707H7.

L'accordo quadro è finanziato con risorse interne alla Stazione Appaltante, derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

L'Accordo Quadro ha una durata massima di **mesi 36** a decorrere dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro, o dalla consegna d'urgenza, ai sensi art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque avere luogo se non dopo la stipula contrattuale.

Al raggiungimento dell'importo contrattuale (€ 210.000,00) l'accordo quadro cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

Qualora in corso di esecuzione dell'accordo quadro si renda necessario una variazione in aumento e/o in diminuzione delle prestazioni, Tennacola SpA potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione in variante delle medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Tennacola SpA si riserva altresì la facoltà di rinnovo del contratto di Accordo Quadro alla scadenza per ulteriori 36 (trentasei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

In alternativa, Tennacola SpA si riserva la facoltà di prorogare eventualmente la durata del contratto in scadenza, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente (quattro mesi).

Fatta salva l'opzione di proroga e di rinnovo, gli effetti contrattuali cesseranno in seguito alla decorrenza di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula del contratto di A.Q..

ARTICOLO 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'**aggiudicazione** avverrà con il **criterio del minor prezzo**, determinato mediante ribasso percentuale applicato all'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 8 dell'art. 97, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Il meccanismo di esclusione automatica si applica qualora il numero delle offerte valide ammesse in gara sia pari o superiore a cinque. In presenza di un numero di offerte valide ammesse in gara inferiore a cinque, l'aggiudicazione sarà disposta in favore del minor prezzo offerto, salva la facoltà di Tennacola di valutare la presunta anomalia delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione è motivato dal fatto che trattasi di servizio standardizzato che soddisfa esigenze connesse alla normale operatività aziendale.

N.B. Offerte uguali: Nel caso di ditte che abbiano formulato i medesimi prezzi complessivi e risultino aggiudicatarie dell'A.Q., secondo la graduatoria di gara, si procederà mediante sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77 del RD 827/1924.

Qualora alla procedura di gara partecipi un solo operatore economico, Tennacola SpA potrà sottoscrivere il contratto di accordo quadro con l'operatore che avrà presentato offerta valida ed ammessa in gara, purché sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, ad insindacabile giudizio di Tennacola SpA.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti, singoli o associati, di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti dai successivi articoli.

In particolare:

- Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare al singolo lotto anche in forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 4, **dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**
- Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

- Ai sensi dell'art. 48 comma 8 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 commi 2 lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti.
- Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 7 – REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

ARTICOLO 8 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta con il presente Disciplinare.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nel presente paragrafo.

8.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente accordo quadro. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti con specifico riferimento alle seguenti categorie:
 - **Categoria 4 – trasporto rifiuti non pericolosi**, art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di cui ai **codici CER 19.08.02, 19.08.05, 20.03.06 e 20.03.04;**
 - **Categoria 5 – trasporto rifiuti pericolosi: minimo classe F (t/anno < 3.000);**
- c) Iscrizione all'interno dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) presente presso la Prefettura di propria competenza territoriale.

8.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA

- d) Due idonee **referenze bancarie**, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

Nel caso in cui il concorrente sia in grado di presentare una sola referenza richiesta invece di due, ai sensi dell'art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/16, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, purché considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tra i mezzi di prova idonei può essere ritenuto tale un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali oppure il possesso di bilanci positivi dell'ultimo triennio finanziario, approvati dai revisori, benché non ancora approvati dall'Assemblea dei soci.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA-PROFESSIONALE

- e) **Aver svolto servizi analoghi** a quelli oggetto del presente Accordo Quadro per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base d'asta (€ 210.000,00 IVA esclusa), **nell'ultimo triennio** antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni dell'art. 86 e dell'allegato XVII parte II del Codice, mediante certificati di regolare esecuzione di forniture analoghe svolte, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova avviene mediante la produzione di copia autenticata dei relativi contratti stipulati o delle fatture emesse.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, tale requisito deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo dei servizi richiesti/3 x anni di attività).

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti nel suo complesso. **La capogruppo deve in ogni caso possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i del raggruppamento o consorzio ordinario.**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice possiedono il requisito di capacità tecnico-professionale anche mediante l'esistenza del predetto in capo ai singoli consorziati.

- f) **certificazione di qualità ISO 9001:2015 in corso di validità;**

- g) **certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 o EMAS in corso di validità;**
- h) **Avere la disponibilità in organico o dichiarazione di impegno ad avere la disponibilità, per ciascuno dei lotti in cui è suddiviso l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR 14/09/2011 n.177 (luoghi confinati o sospetti di inquinamento), di un numero minimo di 2 addetti in possesso della certificazione abilitante, secondo quanto indicato all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa aggiudicataria produce il contratto di lavoro degli operatori abilitati ai sensi del D.P.R. 177/2011, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria della gara, pena la revoca della stessa.** In caso contrario gli interventi dovranno essere realizzati da un subappaltatore in possesso dei necessari requisiti.
- i) **Avere la disponibilità di "Personale, mezzi ed attrezzature" o dichiararne l'impegno, per tutto il periodo di esecuzione degli Accordi Quadro, secondo quanto indicato agli artt. 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del Capitolato Speciale.**
- j) **Avere una Sede operativa logistica (a propria cura e spese) - documentabile mediante un contratto di affitto, oppure attraverso CCIAA, dove siano ubicati i mezzi di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale. Detta sede operativa deve essere situata in un Comune non distante più di 50 km lineari dai confini di un Comune facente parte del lotto di competenza, per garantire l'operativa dei mezzi richiesti mediamente entro 2 (due) ore dalla richiesta della Stazione Appaltante.** Qualora l'impresa non disponga al momento della gara di tale sede operativa, dovrà presentare dichiarazione di impegno in sede di offerta ad attivarla entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, pena la revoca della stessa
- N.B. Inoltre, nel medesimo termine di 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà attivare la necessaria richiesta di "circolazione mezzi nei giorni di divieto e limitazione" nei riguardi della Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue le prestazioni.**

ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI

I requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al precedente punto 8.1 lett. a), b) e c), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Il requisito relativa alla capacità economica-finanziaria di cui al precedente punto 8.2 lett. d), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Il requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al precedente punto 8.3 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. In ogni caso, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 8.3 lett. f) deve essere soddisfatto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Il requisito di cui al precedente punto 8.3 lett. g) deve essere soddisfatto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Il requisito di cui al precedente punto 8.3 lett. h) deve essere soddisfatto dall'operatore economico raggruppato o consorziato che eseguirà materialmente le lavorazioni in spazi confinati (mandataria e/o mandante).

Il requisito di cui al precedente punto 8.3 lett. i) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere almeno n. 2 automezzi e n. 2 apparati di video ispezione di cui all'art. 5 punti 5.1 e 5.2 del Capitolato Speciale.

Il requisito di cui al precedente punto 8.3 lett. j) deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al punto 8.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti 8.1, lett. b) e c) devono essere posseduti dall'impresa consorziata indicata come esecutrice.

I requisiti di capacità economica-finanziaria nonché tecnica-professionale di cui ai punti 8.2 e 8.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo ed al personale da impiegarsi nei luoghi confinati che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ARTICOLO 10 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei **requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale di cui al precedente punto 8.3** avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 8.1, lett. a), b) e c).

E' ammesso l'avvalimento delle certificazioni di qualità (punto 8.3 lett. f) e g)), a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è ammesso il frazionamento per soddisfare il requisito di cui al precedente punto 8.3, lett. e) “servizi analoghi”. Tale requisito deve essere posseduto per intero dall'ausiliaria.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, l'Allegato A della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente ausiliato indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria** (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice – **Allegato 3**);
- 2. dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria** con la quale il legale rappresentante della stessa attesta: – l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata; – si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice); – attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice) – **Allegato 4**.
- 3. originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento **contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. purché l'operatore economico lo specifichi espressamente in sede di offerta; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Le imprese concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda “ALLEGATO I” punto 16) i servizi che intendono eventualmente subappaltare. Non saranno autorizzati subappalti che non siano stati preventivamente dichiarati in sede di offerta. Gli aggiudicatari non potranno subappaltare a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale (spurghi), ai sensi dell'art. 49, D.L. 77/21.

Ai sensi del citato art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che i pagamenti in favore del subappaltatore verranno effettuati dall'impresa aggiudicataria, che avrà l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata trasmissione delle suddette copie delle fatture nel termine suindicato comporterà la sospensione dei pagamenti relativi ai SS.A.LL. successivi in favore dell'appaltatore.

L'appaltatore può affidare in subappalto parte del servizio compreso nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a. il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice;
- b. all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intendono subappaltare;
- c. in ogni caso, il subappaltatore non esegue i servizi di cui al lotto di riferimento in misura prevalente rispetto all'aggiudicatario dell'accordo quadro.

ARTICOLO 12 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'2% dell'importo totale e precisamente di importo pari a € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto di accordo quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Essa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, e pertanto intestata a Tennacola SpA;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in formato p7m sottoscritta digitalmente sia dal garantito che dal garante con firma digitale in corso di validità, ovvero in formato digitale mediante scansione dell'originale o della copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000) sottoscritta in cartaceo, in entrambi i casi con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, unitamente alla scheda tecnica conforme all'“Allegato B– Schede Tecniche” contenuto nel D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente, con una delle due modalità sopra indicate.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati di qualità posseduti.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

A pena di esclusione, il concorrente dovrà provvedere al versamento del contributo sugli appalti a favore dell'A.N.A.C., collegandosi al "servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le istruzioni operative.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo il concorrente deve allegare la ricevuta di avvenuto pagamento scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. L'originale deve essere conservato agli atti dall'operatore economico partecipante per eventuali controlli da parte della Stazione appaltante o delle Autorità. Qualora nella busta "A" non sia accertata la prova del versamento del contributo, il concorrente, su richiesta della Stazione appaltante dovrà dimostrare, pena esclusione dalla gara, di aver effettuato il versamento prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

La contribuzione in favore dell'Autorità è dovuta agli effetti della deliberazione dell'ANAC del 21/12/2021 n. 830 e corrisponde a € 20,00 (Euro venti/00). Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) da indicare nella causale di versamento unitamente al codice fiscale del concorrente è il seguente: 9202653D7C.

Le modalità e i termini di versamento della contribuzione sono indicati nella deliberazione citata.

Nota bene: nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia costituiti che costituendi, il versamento del contributo a favore dell'ANAC, è unico e dovrà essere effettuato, dall'impresa mandataria. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

La mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo non comporta l'esclusione dalla gara, se il concorrente è in grado di dimostrazione, entro 3 (tre) giorni dalla seduta pubblica, l'avvenuto pagamento entro il termine ultimo di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

ARTICOLO 14 – DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare Telematico (Art. 4).

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Tennacola SpA adotterà i provvedimenti di cui all'art. 79, comma 5 bis, del Codice.

Per problematiche tecniche relative all'utilizzo del portale telematico è possibile, nella sezione ASSISTENZA CONTATTI:

- consultare le guide con ricerca della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;
- apertura di ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

ARTICOLO 15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA

15.1. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma, in formato elettronico, all'indirizzo internet <https://tennacola.acquistitelematici.it> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 09:00 del 16/05/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritte con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. in carta semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso),
- b) Potranno essere firmate digitalmente anche da procuratori e/o institori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata in formato digitale la scansione dell'originale della relativa procura o di una sua copia conforme;
- c) Devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) Devono essere inserite nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura.

Si rimanda alle indicazioni riportate nel "Disciplinare Telematico".

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, allegati in caso di avvalimento, offerta economica, ecc.), devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e scaricabili nei dettagli della gara su <https://tennacola.acquistitelematici.it> cliccando su DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tennacola SpA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

15.2. FARE MOLTA ATTENZIONE: L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Tennacola SpA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di Tennacola SpA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15.3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15.4. Con la presentazione dell'offerta si intenderanno integralmente accettate dal concorrente tutte le condizioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della presente lettera d'invito, al cui rispetto l'operatore economico sarà vincolato in caso di aggiudicazione.

15.5. L'offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti "buste":

- "Busta" A) : documentazione amministrativa;

- "Busta" B): offerta economica.

➤ L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta" della documentazione amministrativa è causa di esclusione dalla gara.

N.B.: È responsabilità di ogni Operatore economico verificare e controllare il corretto caricamento automatico dei documenti.

La Stazione Appaltante e il gestore del sistema sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato controllo da parte dell'operatore economico sul corretto caricamento della documentazione.

"A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Contenuto della Busta A "Documentazione amministrativa"

Entro il termine previsto dal par. 15.1, il concorrente dovrà inserire negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

Per l'inserimento dei documenti fare riferimento a pag. 9 del Disciplinare telematico "**Termini e modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**".

Nella sezione – **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Allegato “1” – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive**, indirizzata a Tennacola SpA, firmata digitalmente a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore/istitutore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione dalla gara, in formato digitale, tramite scansione, originale o copia conforme all’originale della relativa procura notarile.

La domanda di partecipazione è cumulativa delle dichiarazioni necessarie per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Detti requisiti saranno accertati successivamente dalla Stazione appaltante, relativamente alla ditta che risulterà aggiudicataria provvisoria della fornitura.

Con l’**Allegato “1” – Domanda di partecipazione** il concorrente fornisce una serie di dichiarazioni, tra le quali:

- 1) dichiara di voler partecipare alla procedura in oggetto;
- 2) indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI);
- 3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) dichiara di possedere l’iscrizione alla White List istituita presso la Prefettura di competenza;
- 5) dichiara di non avere annotazioni nel Casellario Anac alla data di scadenza delle offerte;
- 6) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- 7) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 8) dichiara le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare;
- 9) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 10) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- 11) [solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice] indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) intendano eseguire in proprio l’Accordo Quadro di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.

Si precisa che:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti**, la domanda deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Inoltre la domanda, sia per i raggruppamenti già costituiti che per quelli da costituirsi, dovrà specificare le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà contenere i dati necessari per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 ed essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- **Allegato 1-bis – Dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

- **Allegato “2” – Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i**, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in formato digitale.

- N.B. 1:** La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice, deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo = socio e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
- **Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC** - in formato digitale tramite la scansione dell'originale cartaceo - della somma di € 20,00, secondo quanto previsto all'art. 13 del Disciplinare di gara.
- **Referenze bancarie** con le modalità di cui al precedente articolo 8.2, lett.d). Tali referenze devono essere in formato digitale tramite la scansione dell'originale cartaceo, intestate a Tennacola SpA e riferite alla presente procedura, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la solvibilità dell'operatore economico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando di gara.
- **Garanzia provvisoria** in formato digitale costituita con le forme e le modalità di cui al precedente articolo 12 del Disciplinare, eventualmente corredata dalle **Certificazioni di qualità per la riduzione della cauzione.**
- **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- nella **Categoria 4** e relativa **autorizzazione al trasporto dei rifiuti** di cui ai codici CER 19.08.02, 19.08.05, 20.03.04 e 20.03.06;
 - nella **Categoria 5** **minimo classe F** per trasporto rifiuti pericolosi.
- **Certificazione di qualità ISO 9001:2015 in corso di validità.**
- **Certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 o EMAS in corso di validità.**
- **Capitolato Speciale firmato digitalmente per accettazione** (in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all' art. 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, la firma digitale deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del Consorzio).
- In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 89 D.Lgs.50/2016:
- **Allegato 3** - Dichiarazione del soggetto ausiliato, redatta in carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata;**
 - **Allegato 4** - Dichiarazione del soggetto ausiliario, redatta in carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria**, con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
 - **contratto** in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica sottoscritta in cartaceo-, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.
- Si ricorda che ai sensi dell'articolo 89 comma 1 ultimo periodo del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- **Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti** occorre produrre:
- a) **a pena di esclusione**, "**Dichiarazione di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario**" reso e sottoscritto digitalmente da ciascun concorrente raggruppando attestante: 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati - **Allegato "5"**;
 - b) **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese mandanti - **Allegato "1"**;
 - c) **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle imprese mandanti -Allegato "2"**.

- Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 2602 c.c. già costituiti occorre produrre:

- a) a pena di esclusione, **Dichiarazione Identità plurisoggettive costituite - Allegato "6"**;
- b) atto costitutivo e mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica cartacea/a – conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta, con l'indicazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
oppure
atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- c) **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese mandanti - **Allegato "1"**;
- d) **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle imprese mandanti - Allegato "2"**.

- Nel caso di consorzi stabili già costituiti, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice occorre produrre:

- a) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in formato digitale –tramite scansione dell'originale/copia autentica cartacea/a-, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) **"Dichiarazione Identità plurisoggettive costituite"** firmato digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio - **Allegato "6"**;
- c) **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativo alle imprese mandanti - **Allegato "1"**;
- d) **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle imprese mandanti - Allegato "2"**.

Nella "busta" A - Documentazione amministrativa non devono essere inseriti altri documenti.

"B – OFFERTA ECONOMICA":

Contenuto della Busta B "Offerta economica"

L'offerta economica deve essere datata e, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con allegata la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità. L'istanza può essere sottoscritta digitalmente anche da un Procuratore e/o Institore, nel qual caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale), in copia conforme.

In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, il documento in parola, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. In alternativa, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri operatori economici raggruppati. In tal caso il mandato dovrà essere inserito nei documenti allegati all'offerta.

In caso di RTI già costituiti o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/16, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo del RTI o del consorzio e contenere anche la dichiarazione che la stessa è effettuata in nome e per conto proprio, nonché delle imprese riunite o consorziate.

Tale offerta, in regola con **l'imposta di bollo (€ 16,00)**, deve essere predisposta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente disciplinare (**Allegato 7**). Nel caso di utilizzo di altro modello, lo stesso dovrà contenere tutto quanto riportato nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante.

L'offerta deve contenere l'indicazione:

- del **RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULL'ELENCO PREZZI UNITARI POSTO A BASE DI GARA, depurato della quota relativa agli oneri per la sicurezza**, espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere varrà quella più favorevole per Tennacola SpA. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo indicato per i servizi.
I ribassi non dovranno essere espressi con più di due cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento.
- dei **COSTI AZIENDALI** (in cifre ed in lettere) dell'offerente **concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del nuovo Codice. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.
ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.
- della **SPESA relativa al COSTO DEL PERSONALE**, in cifre e lettere, per l'esecuzione dei servizi in oggetto,

inclusa nell'offerta.

N.B.: Si precisa che il costo della manodopera, come dettagliato nell'elaborato progettuale, suddiviso per i vari lotti, è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece eventualmente avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore a quella quantificata dalla stazione appaltante per singolo lotto.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

Decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che sia intervenuta la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, sarà in facoltà del concorrente di svincolarsi dall'offerta medesima.

Ai sensi dell'**art. 32, comma 6**, del D.Lgs. 50/2016 il prezzo offerto dall'aggiudicatario è irrevocabile.

N.B. 1: Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica, al pari di ogni altra ipotesi di grave incompletezza della stessa, ivi inclusa la mancata sottoscrizione, costituisce **immediata causa di esclusione dalla gara**, senza possibilità di sanatoria ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. 2: In caso di omissione della marca da bollo, il concorrente sarà invitato a regolarizzare la carenza, pena la segnalazione agli organi competenti.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nella "busta" B – Offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

ARTICOLO 16 – OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte in gara è prevista per il giorno **lunedì 16 maggio 2022 dalle ore 10.00** presso gli uffici amministrativi di TENNACOLA SPA siti in via Prati n. 20 a Sant'Elpidio a Mare (FM), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti o loro delegati, muniti di delega scritta e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento d'identità dello stesso in corso di validità, per ogni concorrente, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Le eventuali, successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà nella prima seduta ad evidenza pubblica alla "apertura" della documentazione amministrativa, alla verifica che la documentazione prodotta sia completa e conforme alle richieste previste nel presente Disciplinare, procedendo alle dovute esclusioni o richieste di integrazioni/ regolarizzazioni attivando, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 17 del presente Disciplinare.

Il Seggio procederà poi alla "apertura" delle "buste" B – offerta economica, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente Disciplinare, redigendo la graduatoria provvisoria.

Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si applicherà il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, mediante i metodi previsti dall'art. 97, co. 2, 2-bis, 2-ter del d.lgs 50/2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, co. 3 del D.L. 76/20, conv. Legge 120/20.

Il calcolo della soglia di anomalia, non verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 5. In questo caso, si procederà all'aggiudicazione secondo il maggior ribasso percentuale offerto; resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

La verifica di congruità dell'offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diverrà definitiva soltanto a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di offerta, con provvedimento di approvazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e l'eventuale giudizio di anomalia ex art. 97 del Codice.

ARTICOLO 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda/dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie entro **7 giorni** dalla ricezione della relativa comunicazione, pena l'esclusione dalla gara.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione dalla gara.

N.B.: Si precisa che la procedura di soccorso istruttorio verrà interamente gestita tramite la piattaforma di gara telematica (accessibile all'indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it>). In particolare, i concorrenti per i quali si renderà necessario l'attivazione dell'istituto in parola, riceveranno apposita comunicazione tramite la predetta piattaforma, a mezzo della quale verranno loro richieste le specificazioni/integrazioni da rendere. Gli stessi concorrenti saranno tenuti a riscontrare le suddette richieste esclusivamente tramite la piattaforma.

ARTICOLO 18 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'ente appaltante determina l'aggiudicazione efficace della gara e procede alle comunicazioni previste dall'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

La stipula dei contratti è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara.

Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'ANAC, all'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, all'escussione della garanzia provvisoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare l'appalto al secondo classificato.

La documentazione di rito, propedeutica alla stipula del contratto, dovrà essere trasmessa dall'aggiudicatario nel termine massimo indicato dalla formale richiesta avanzata dall'Amministrazione. Qualora lo stesso non presenti nel termine prescritto quanto richiesto si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione. Analoga procedura verrà adottata nel caso l'aggiudicatario non si presenti alla firma del contratto nel termine prescritto. In ogni caso l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto d'appalto, e comunque prima della consegna del servizio (qualora questo venga effettuato sotto le riserve di legge), la seguente documentazione:

- **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al D.M. Infrastruttura e Trasporti 19 gennaio 2018, n. 31;
- **polizza di assicurazione** (ex art. 103 comma 7) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, e che preveda la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di Collaudo o di regolare esecuzione, come riportato nell'art. 21 del Capitolato Speciale, per i seguenti massimali:
 - per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'ammontare complessivo del contratto;
 - per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 1.000.000,00;
 - per responsabilità ambientale per un importo di € 1.000.000,00;
- **piano operativo di sicurezza (POS);**
- **documento di Valutazione dei Rischi (DVR);**
- **richiesta di "circolazione mezzi nei giorni di divieto e limitazione"** presso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta;
- **comunicazione delle generalità** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e del titolo di legittimazione del soggetto autorizzato a stipulare il contratto con firma digitale (in caso di procuratore, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile originale o copia autenticata);
- **dichiarazione** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. , redatta nei modi di legge, contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso presso cui Tennacola SpA effettuerà i pagamenti dei corrispettivi mediante bonifico bancario;
- **documentazione inerente la sicurezza sul lavoro** (vedi art. 14 del Capitolato Speciale).

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta dall'appaltatore e dal legale rappresentante di Tennacola SpA oppure in modalità elettronica. L'aggiudicatario deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale dell'Accordo/Contratto.

Il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice, come modificato dal D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, salvo il differimento espressamente concordato per scritto con l'aggiudicatario, purché giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. L'Accordo/Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

ARTICOLO 19 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La documentazione deve pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico. Si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara. Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare e nel "modelli allegati all'istanza" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio, ove ammissibile. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana, la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara. Il concorrente è altresì escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Le date dei documenti non devono, a pena di esclusione, essere anteriori ai termini di validità indicati. Saranno escluse le imprese concorrenti tra le quali intercorrano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

ARTICOLO 20 – SPESE E PUBBLICAZIONI

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

Le spese di contratto stimate in € 250,00 circa faranno carico alle imprese aggiudicatrici, solo qualora i contratti debbano essere registrati in caso d'uso.

Si informa che, in virtù di quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante **le spese previste per la pubblicazione del bando di gara** sulla Gazzetta Ufficiale, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

Si informa inoltre che, ai sensi del combinato disposto del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017, n. 20) e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario dell'accordo quadro dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese previste per le pubblicazioni di cui all'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Nel caso di specie si rende noto che il bando di gara è stato pubblicato:

- per estratto sulla GURI;
- sul quotidiano "Avvenire" ed. Nazionale;
- sul quotidiano "Il Giornale Centrosud" ed. Locale.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 650,00, Iva esclusa. La stazione appaltante comunicherà al Committente l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si procederà secondo quanto indicato dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/16, il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.

I dati forniti da parte dell'impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il contratto.

ARTICOLO 24 – VARIE


In riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale e nell'eventuale documentazione tecnica ad esso allegata, si ricorda che l'aggiudicatario dovrà:

- osservare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato;
- possedere una struttura organizzativa, economica e le autorizzazioni legali per soddisfare le prestazioni oggetto d'appalto;
- assicurare per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da rendere e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute.

Le leggi e i decreti legislativi cui si fa riferimento nel presente Disciplinare si intendono attualmente vigenti con le eventuali modifiche ed integrazioni.

Tutte le successive comunicazioni alle ditte partecipanti alla presente gara saranno fatte esclusivamente mediante pec.

Geom. Maria Rita Maccari
Responsabile Settore Fognatura



ms/